



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Emilio Lepido n. 46 – 00175 Roma – tel. 06/715393  @uilpaentrate
e-mail: entrate@uilpa.it – sito: www.entrate.uilpa.it  Uilpa Entrate

Alla *Direzione Centrale Risorse Umane e organizzazione*
Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro

Oggetto: **Emergenza da COVID-19. Natura della mancata prestazione lavorativa a seguito della chiusura degli Uffici per provvedimenti dell’Agenzia inerenti alla sanificazione dei luoghi di lavoro.**

Con riferimento alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i responsabili di molte strutture dell’Agenzia, in qualità di datore di lavoro e “autorità competente” in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, stanno correttamente procedendo alla sanificazione degli ambienti di lavoro e la conseguente necessaria chiusura degli Uffici.

Da alcune informative date dall’Agenzia alle strutture territoriali della UILPA Entrate, risulta alla Scrivente, che ne condivide i contenuti, che le operazioni di sanificazione, decontaminazione, disinfezione, ecc. e la conseguente chiusura, sono state effettuate, a scopo precauzionale e/o di contenimento dell’epidemia, in osservanza alle molteplici disposizioni del Governo, del Ministero della Salute, della Funzione Pubblica, ecc. tra cui senz’altro i decreti-legge nn. 6 e 9 del 2020, i conseguenti D.P.C.M. (es.: dell’8 marzo 2020) e le varie circolari e direttive (es.: Circolare n. 5443/2020 del Ministero della Salute e Direttiva n.1/2020 del Dipartimento della F.P.).

A seguito, quindi, dei periodi di chiusura degli Uffici, imposta dalle suddette misure, non sono state date, parimenti, chiare indicazioni in merito alla natura dell’“assenza” (impossibilità di prestare l’attività lavorativa) dei colleghi.

La Scrivente ritiene di tutta evidenza, così come già precisato con nota al Direttore dell’Agenzia dell’8 marzo 2020, che le assenze dei lavoratori impossibilitati a prestare l’attività lavorativa siano da far rientrare nella previsione dell’art. 19 comma 3 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 che prevede: “... ***i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.***”, o comunque nel principio generale per cui la mancata prestazione lavorativa non è addebitabile al lavoratore e che quindi va parificata a presenza.

Con la presente, quindi, la Scrivente chiede che vengano date alle lavoratrici e ai lavoratori interessati le opportune indicazioni e rassicurazioni in coerenza con quanto sopra esposto.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 19 marzo 2020

Il Coordinatore Nazionale
Renato Cavallaro